

Verbale Assemblea Straordinaria del 01/10/2020

In data 01 ottobre 2020 alle ore 18.00, si è riunita presso Palazzo Stella, sito in Piazza Madre Teresa di Calcutta snc a Toritto, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione di Volontariato La Pinna Fortunata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Variazione dello Statuto dell'associazione e adeguamento alla riforma del Codice Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117;

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Giovanni Barnaba. Verbalizza la seduta il Consigliere Cea Maria. Il Presidente, verificata la presenza di 10 soci all'Assemblea, dichiara la riunione aperta. Posto che, in sede di convocazione, il Progetto di modifica dello Statuto è stato preventivamente inviato a ogni socio, in Assemblea prende la parola Giovanni Barnaba illustrando ai Soci le novità legislative, in generale, e quelle ipotizzate per l'associazione La Pinna Fortunata, in particolare. L'idea di modificare lo Statuto nasce per semplificare e strutturare meglio l'attività dell'associazione.

In seguito alla promulgazione del Codice del Terzo Settore, avvenuta lo scorso 3 luglio 2017, il Presidente, Giovanni Barnaba, illustra inoltre le novità più significative per l'associazione Odv La Pinna Fortunata, tra cui:

- Il rispetto di alcuni obblighi imposti a tutte le ETS;
- Il diritto a beneficiare di semplificazioni e agevolazioni;
- L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- L'introduzione della figura del Volontario. Il Presidente propone che l'associazione "La Pinna Fortunata" diventi un ETS, ossia un Ente del Terzo Settore, sottolineando le modifiche più salienti inserite nella proposta di modifica dello Statuto:
- La nuova versione è costituito da 31 articoli brevi

L'Assemblea elegge Consiglio Direttivo, Presidente ed eventuale Organo di Controllo;

- La figura del Socio Attivo entra a tutti gli effetti a far parte dello Statuto;
- Il bilancio è unicamente redatto nella forma consuntiva;
- i verbali del Consiglio Direttivo sono firmati unicamente dal presidente e dal segretario della riunione;
- il Consiglio Direttivo elegge Segretario, Tesoriere, Vice Presidente e Responsabile della Comunicazione;
- il Consiglio Direttivo approva l'importo della quota sociale annua;
- il Consiglio Direttivo viene convocato con almeno 5 giorni di anticipo;

- il Consiglio Direttivo di fronte a urgenze, delega il potere decisionale al Presidente, rimandando la ratifica alla riunione successiva. Il Presidente chiede dunque all'Assemblea di approvare le modifiche allo Statuto: l'Assemblea approva all'unanimità. La nuova versione dello Statuto è allegata al presente verbale.

Il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 19.30.

01/10/2020

Il Segretario (Maria Cea)

Maria Cea

Il Presidente (Giovanni Barnaba)

Giovanni Barnaba



**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

La presente copia è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio e registrato
il 30 OTT. 2020 al N. 7748 su 3
~~esatte~~ **ESENTE**

L'Incaricato (*)
Andrea CORATTELLA
Firma su delega del Direttore Provinciale
Michela CORATTELLA

VARIAZIONE STATUTO ODV PINNA FORTUNATA - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **l'Organizzazione di Volontariato La Pinna Fortunata** assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Piazza Madre Teresa di Calcutta snc nel Comune di Toritto

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Attività sportive
- Attività laboratoriali in genere
- Attività di recitazione
- Attività cinematografiche e cortometraggi
- Attività ludico ricreative in genere
- Attività alla scoperta della natura e delle bellezze paesaggistiche della Puglia
- Attività conviviali insieme
- Attività culturali e ricreative con le famiglie dei disabili
- Centro di ascolto, quale ausilio psicologico per le figure genitoriali
- Convegni di sensibilizzazione sul tema della disabilità e della cittadinanza attiva
- Incontri con la rete associativa del terzo settore per programmazioni operative nell'ambito
- Disponibilità alla concessione di partnership in grado di qualificare l'associazione e di inserirla in un contesto di maggiore visibilità e rispetto
- Disponibilità ad accordi con altre associazioni di volontariato con pari scopo e non
- Sviluppare occasioni di reclutamento volontari interessati alla cultura del dono
- Sviluppare una scuola formativa sul volontariato in accordo con organismi in grado di fornire consulenza a livello provinciale e regionale sul tema
- Attività di sostegno extrascolastico a favore di persone in condizione di svantaggio sociale
- Aderire alle iniziative promosse dai Centri Servizio per il Volontariato come occasioni di confronto e di individuazione di soluzioni e buone prassi già adottate con successo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Puglia.

L'associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.



L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (o qualora deliberato e previsto altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- e il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e comunque con ogni altra modalità volta a garantirne la massima diffusione dell'informazione, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di seconda convocazione anche per l'assemblea straordinaria, la stessa non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per massimo 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

L'organo amministrativo è tenuto a predisporre, approvare il bilancio di esercizio e a quello sociale. E' tenuto a rispettare tutti gli adempimenti ad essi legati.

ART. 16 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.



I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del Runt.

Art. 30 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e degli eventuali altri organi sociali.

L'associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

I primi tre libri, di cui alle lett. a), b) e c), devono essere tenuti dall'organo di amministrazione, mentre l'ultimo è a carico dell'organo di riferimento (organo di controllo o eventuali altri organi sociali se previsti). Inoltre, tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali così come stabilito dall'articolo 15, 3 comma, del codice del terzo settore.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO

Cla Maria

01/10/2020



IL PRESIDENTE

Joanna Bube

FOGLIO PRESENZE VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE			
09/10/2020			
n.	NOME	COGNOME	FIRMA
1	GIOVANNI	BARNABA	Giovanni Beebe
2	MARIA	CEA	Be Maria
3	MARIAGRETA	GUERRA	Mariagreta
4	FRANCESCO	TURTOLO	Francesco
5	ANNA	MASSARELLI	Anna Massarelli
6	GIUDITA	MASSARELLI	Giuditta Massarelli
7	MARGHERITA	SFORZA	Margherita Sforza
8	NICOLA	CEA	Be Nicola
9	ANNA	TURTOLO	Turtolo Anna
10	ANNA	VULPI	Anna Vulpi
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



